

strativa approvati con Regi decreti del 26 giugno 1924, nn. 1054 e 1058.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge.

Si riprende la discussione del bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armato.

ARMATO. Onorevoli colleghi. Discutendo del bilancio degli affari esteri, spiriti politici nazionali — anche se attratti dall'interesse maggiore che certo presentano altri argomenti di natura più squisitamente politica come quelli che si riferiscono al delicato ed importante dicastero — non possono e non debbono lasciare inosservato l'andamento dei servizi dell'emigrazione, nè la gestione amministrativa e contabile dell'organo che li attua, ossia del Commissariato generale, che secondo una recente espressione — *in verità più formale che sostanziale* — contenuta nel Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 327 «*fa parte integrante*» del dicastero medesimo.

È un argomento che torna al Parlamento dopo lungo silenzio. Da lodare è perciò l'ampiezza con cui esso è trattato nella relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge n. 6-A e n. 6-bis-A, sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925.

L'importante relazione ci offre, infatti, l'occasione di occuparci a fondo del vasto ed intricato complesso di problemi, d'indole prevalentemente economico-sociale, ma pur sempre su sfondo politico, che culminano in quella che è stata sempre ed è tuttora una grande questione nazionale.

Questione più d'ogni altra assillante, oggi. Questione che per merito Vostro, onorevole Mussolini, nei suoi termini fondamentali, si può dire che sia ormai nota ad ogni classe di italiani, essendosi diffusa in una gran parte dell'opinione pubblica la coscienza non solo della sua importanza, ma perfino della sua gravità. (*Approvazioni*).

L'ordinamento creato dalla legge del 1901, ha indubbiamente corrisposto ai fini specifici suoi di tutela e di assistenza. Ma, d'altra parte, è tempo di affermare che il Commissariato generale dell'emigrazione, nonostante gli sviluppi legislativi e regolamen-

tari che fanno capo all'incostituzionale decreto-legge con cui fu approvato il Testo Unico del 1919 (di cui non si comprende perchè non fu mai chiesta la ratifica del Parlamento), si è in questi ultimi anni rivelato, sotto vari aspetti, *insufficiente*. E ad esso solo, più che ai Governi, spetta la responsabilità della imprevidente politica dell'emigrazione, perchè avrebbe dovuto prevedere ed esser pronto a prevenire adeguatamente le necessità del dopo guerra.

In ordine a tale politica, la legge del 1901 e le sue successive incrostazioni non hanno dato direttive sostanziali alla condotta del Commissariato generale dell'emigrazione. Ma questo Ufficio, in passato, attuava il liberalismo economico cui sono informate le leggi medesime, facendo largo ricorso, in pratica, all'attività del Consiglio superiore dell'emigrazione. Il quale alto consesso approvava o indicava le grandi direttive da seguire in fatto di politica dell'emigrazione, completando, così, quella che, nell'intendimento del legislatore doveva essere, in questo campo delicatissimo, la suprema azione personale del Ministro degli Esteri, sotto la cui diretta dipendenza il Commissariato era stato istituito.

Ma, come è noto, o Signori, in generale, i Ministri degli Affari Esteri dei tempi passati, qual più qual meno, neglessero sempre questa pur così importante branca della loro Amministrazione, in parte perchè assorbiti da altre cure di maggiore momento o considerate tali; in parte perchè l'ordinamento speciale del Commissariato e l'autonomia a cui ha sempre tenuto l'attuale Commissario generale, hanno reso quell'ufficio alquanto impopolare e direi quasi avulso dalla vita degli uffici e dei funzionari diplomatici e consolari, i quali hanno riguardato il Commissariato stesso, per lo più, come un rifugio utile nei periodi di assestamento della loro carriera, cioè quando giovasse ad offrire e qualcuno la comoda residenza a Roma; infine, anche perchè era quasi naturale lasciar che le cose camminassero sulle rotaie della tutela giuridica e dell'assistenza sociale, e che alla politica e ai controlli provvedessero il Consiglio Superiore e la Commissione Parlamentare di vigilanza sulla gestione contabile e amministrativa del fondo dell'emigrazione.

L'accennato stato di cose non fu, in quegli anni, senza efficacia, sebbene per le tendenze socialiste che animavano il Consiglio superiore, non ne scaturì quella influenza decisiva che avrebbe potuto segnalare, prima,